

Aggiornamento n. 009

Data ultimo aggiornamento 03.09.2010

## FOGLIO INFORMATIVO

### *Anticipo su contratti*

#### Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

L'anticipo su contratti è il contratto con il quale la banca, tramite un'apertura di credito, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi derivante da un contratto sottoscritto tra le parti, mediante la cessione pro solvendo, del credito stesso. L'operazione si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dell'anticipo è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente anticipato verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con l'anticipo su contratti la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso. Oggetto dell'anticipo su contratti possono essere unicamente crediti derivanti da contratti sottoscritti tra le parti.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di dover restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

**N.B.: il presente foglio informativo contempla le varie tipologie (per tasso) di prodotti di specie offerti dalla Banca (tasso indicizzato e tasso non indicizzato).**

### Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

<b>Spese e commissioni</b>	
Recupero spese istruttoria - revisione fidi	max € 1.200
Commissione per ogni contratto anticipato	€ 100

#### **Anticipi su contratti - tasso indicizzato**

<b>Tassi e commissione su scoperto transitorio</b>	
Tasso annuo debitore variabile per anticipi contratti nel limite del fido indicizzato all'Euribor 3 mesi 365 rilevato il 2° giorno lavorativo antecedente ogni inizio mese e di norma pubblicato dalla stampa finanziaria il giorno successivo, arrotondato ai 10 centesimi superiori (alla data odierna la misura del tasso è pari a 1,00%) + spread	7,40%
Tasso annuo debitore per anticipi contratti oltre il limite di fido	7,75%
Commissione sul massimo per scoperto entro il limite di fido per utilizzi di almeno 30 giorni consecutivi, calcolata sul picco massimo di utilizzo del singolo trimestre, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto	0,95% massimo ( e comunque non oltre i limiti di legge)
Maggiorazione interessi 'dare' per passaggio del conto a debito, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto.	€ 15

<b>Capitalizzazione e calcolo degli interessi</b>	
Capitalizzazione trimestrale con addebito sul c/c ordinario	
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile	

<b>Anticipi su contratti - tasso non indicizzato</b>
--

<b>Tassi e commissione su scoperto transitorio</b>	
Tasso annuo debitore per anticipi di c/c nel limite del fido	7,40%
Tasso annuo debitore per scoperto oltre il limite di fido sull'anticipo	7,75%
Commissione sul massimo per scoperto entro il limite di fido per utilizzi di almeno 30 giorni consecutivi, calcolata sul picco massimo di utilizzo del singolo trimestre, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto	0,95% massimo ( e comunque non oltre i limiti di legge)
Maggiorazione interessi 'dare' per passaggio del conto a debito, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto.	€ 15

<b>Capitalizzazione e calcolo degli interessi</b>	
Capitalizzazione trimestrale con addebito sul c/c ordinario	
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile	

## Recesso e reclami

### **Recesso da contratto**

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di trenta giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di un giorno.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di un giorno, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Numero 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca presso il Servizio Compliance e Legale (12061 Carrù, Via Stazione n. 10; Tel. 0173 757111; fax. 0173 750923; e-mail. info@bancaalpimaritime.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), [www.bancaalpimaritime.it](http://www.bancaalpimaritime.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo

iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe oscure, 54, Tel. 06 674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## Legenda

<b>Requisiti minimi di accesso</b>	<i>Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)</i>
<b>Saldo contabile</b>	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione</i>
<b>Saldo disponibile</b>	<i>Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata</i>
<b>Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio)</b>	<i>Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la <b>periodicità</b> pattuita.</i>
<b>Spese di liquidazione periodica – Trimestrale</b>	<i>Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio <b>periodico</b> degli interessi creditori</i>
<b>Canone fisso/Spese fisse trimestrale</b>	<i>Comprende le spese di liquidazione <b>periodica</b></i>
<b>Canone/spese forfettarie spese minimo trimestrale</b>	<i>Comprende le spese per operazioni.</i>
<b>Numero operazioni comprese nel canone/forfait</b>	<i>Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.</i>
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso</b>	<i>Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone</i>
<b>Spese di estinzione c/c</b>	<i>Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c</i>
<b>Spese di documentazione</b>	<i>Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie</i>
<b>Tasso creditore</b>	<i>Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della <b>periodicità</b> delle capitalizzazioni.</i>
<b>Valute sui versamenti</b>	<i>Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi</i>
<b>Valute sui prelevamenti</b>	<i>Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi</i>
<b>Circuito Iccrea</b>	<i>Indica il circuito elettronico a cui aderiscono le Banche di Credito Cooperativo</i>
<b>Vincolo</b>	<i>Obbligo di mantenere depositata una somma di denaro sul conto corrente per un determinato periodo</i>
<b>Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate</b>	<i>Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore- espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento</i>
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	<i>Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi</i>
<b>Commissione di massimo scoperto</b>	<i>Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno trenta giorni consecutivi</i>
<b>Fido o affidamento</b>	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra fido</b>	<i>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile</i>
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali</i>
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto</i>
<b>Commissione per passaggio a debito</b>	<i>Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido</i>
<b>Spese di Istruttoria</b>	<i>Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido</i>
<b>Cessione di credito</b>	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
<b>Cessione pro solvendo</b>	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>
<b>Partita da sistemare</b>	<i>Importo non addebitato sul conto corrente per mancanza disponibilità</i>